

## TRIBUNALE DI ROMA

### RICORSO

#### PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ARTT. 66 e 67 E SS. DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (CCII)

\*\*\*\*\*

I Sigg.ri ROBERTA GASTALDI (CF GSTRRT65E42H501T) ed GIANLUCA MISITI (CF MSTGLC66D11H501H) che sono tra loro marito e moglie ed entrambi residenti in [REDACTED], coadiuvati dal Gestore Avv. LAURA LUCIDI (CF LCDLRA66M71H501U) con studio in Roma Via delle Fratte di Trastevere 44A (per comunicazioni fax 06/58303427 – Pec lauralucidi@ordineavvocatiroma.org) nominato dall'OCC Forense di Roma in data 10/4/2024 cui gli stessi si sono rivolti in data 8/4/2024 ai fini della risoluzione della loro crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 67 e ss. del vigente CCII, e come giusta mandato in calce al presente ricorso

### PREMESSO

Che ricorrono i presupposti per l'accesso alla procedura in oggetto, e cioè che i ricorrenti:

1. Sono entrambi soggetti persona fisica consumatore, secondo quanto previsto dall'art. 2, lett. e, C.C.I.I.;
2. di conseguenza, non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dal c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
3. non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della previgente l. 3/2012, né hanno beneficiato in quel periodo di un provvedimento di esdebitazione;
4. di conseguenza, non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita;
5. la moglie Sig.ra Roberta Gastaldi in particolare – ma di conseguenza anche il marito convivente – si trova in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 del C.C.I.I., ossia di manifesto oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha consentito, e non consente tuttora, di adempiere alle obbligazioni contratte secondo le scadenze originariamente pattuite;
6. non ha determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, come meglio si dirà nel prosieguo;
7. ha depositato, in proprio, istanza, presso il costituito Organismo di Composizione della Crisi Forense” presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, finalizzata ad ottenere la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire della procedura prevista dalla summenzionata normativa – O.C.C. che ha quindi nominato quale gestore l'Avv. Laura Lucidi, la quale ha accettato l'incarico;
8. hanno entrambi diligentemente collaborato, per consentire al nominato gestore la ricostruzione della loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
9. hanno presentato, coadiuvati dal Gestore così come consente la Legge, il presente ricorso per la ristrutturazione dei propri debiti, sottoponendolo al suddetto professionista per la redazione della relazione prevista dalla Legge.

Tanto premesso, i ricorrenti ai sensi dell'art. 66 CCII che, com'è noto, prevede: “I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”

### CHIEDONO

**di essere ammessi ad una procedura di “Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore” a norma degli artt. 67 e ss. del C.C.I.I., secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa dell’Organismo di Composizione della Crisi adito.**

\*\*\*

### **NARRATIVA DEI FATTI**

L’istante, divorziata e con un figlio a carico attualmente ventisettenne ed in cerca di occupazione, si è risposata in data 18/2/2006 con il Sig. Misiti Gianluca ed assieme sono andati dapprima in affitto e successivamente a vivere nell’appartamento dei genitori del marito trasformando il laboratorio di sartoria del suocero in abitazione (per tali lavori la signora contraeva il primo prestito presso Unicredit in data 24/5/2016). Dopodichè nel 2007 ha avuto da questo matrimonio un secondo figlio attualmente studente di scuola superiore. La famiglia aveva uno stile di vita dignitoso atteso che vi erano due entrate: lo stipendio della signora Gastaldi e quello del marito, di professione sarto, che sia pur altalenante (prima egli lavorava in proprio, poi presso White Gallery in qualità di supervisore della sartoria e successivamente si è dimesso per essere assunto dalla Sartoria Rossi) garantiva dal 2015 uno stipendio mensile di euro 1.300,00 circa.

Fino al 2018 infatti la Signora Gastaldi è riuscita a prestar fede ai suoi impegni economici pagando puntualmente le rate del prestito Unicredit di circa 645 euro. Poi nel 2019 il marito veniva dapprima messo in Cassa Integrazione e poi licenziato (Doc. 3) in data 8/1/2020, di tal che la signora Gastaldi si è trovata improvvisamente a non riuscire a provvedere a tutte le spese familiari ed ha contratto prima con Findomestic (durante la Cassa Integrazione del marito) un altro prestito e poi, dopo il licenziamento, ha chiesto un prestito con cessione del quinto a IBL Family nel 2020.

Così facendo in realtà aggravava la sua posizione debitoria ingenuamente confidando che il marito riuscisse a breve a rioccuparsi. Invece ciò non succedeva anche a causa della pandemia e della crisi già esistente nel settore dell’abbigliamento e della sartoria.

Le spese a cui dover far fronte aumentavano, alle quali si aggiungevano gli ulteriori pagamenti mensili dovuti agli Istituti di credito ed alle finanziarie che le avevano concesso i crediti, (nonostante ricontrattasse le rate con Unicredit con un nuovo ammortamento), costringendo la ricorrente ad utilizzare sempre più spesso la carta di credito che le era stata concessa, per le spese ordinarie.

Già in passato e precisamente nel 2021 la Sig.ra Gastaldi aveva adito l’OCC e con questo stesso Gestore presentato un Piano del Consumatore ai tempi in cui era vigente ancora la Legge 3/2012 seppure con i successivi correttivi. Tale procedura la n. 3/2022 si concludeva con provvedimento del 20/3/2024 con il rigetto della richiesta di omologa per non essere stata provata la condizione di sovraindebitamento della ricorrente. testualmente: *“Non rispettando il prospettato piano e la relazione dell’OCC di suo corredo, gli evidenziati requisiti richiesti dall’art. 7 ed 8 della Legge n. 3/2012 non può procedersi all’omologa ex art. 12 bis (sempre) legge n. 3/2012*). In realtà a causa della strenua opposizione spiegata dal Banca cessionaria del quinto dello stipendio (nessun altro creditore aveva presentato osservazioni, guarda caso) al Giudice Delegato veniva “stravolta” la realtà dei fatti e nonostante le delucidazioni del Gestore, il Giudice ha pensato che il marito all’epoca proprietario (ma assieme ai fratelli) di un immobile fosse titolare di redditi, l’ex marito provvedesse puntualmente a versare per il figlio maggiore ben 300 euro di mantenimento, ed altre fallaci informazioni del tipo che non ci fossero altre rate mensili oltre unicredit (300 euro) e IBL per 330,00, (quando invece non era così e vi erano documenti a riprova) e quindi guadagnando in totale oltre 3000 euro (tra stipendio di lei e redditi del marito e mantenimento dell’ex marito) sia pur detraendo le spese necessarie per 1500 euro, ben potesse onorare le rate mensili per 630 euro! Senza contare che veniva tacciata di aver assunto le obbligazioni superiori alle proprie possibilità.

Niente di tutto questo corrispondeva e corrisponde alla realtà della penosa situazione della Sig.ra Gastaldi, come vedremo più oltre. Avrebbe potuto instaurare un Reclamo ma (oltre che sarebbe “costato” di difesa tecnica come sappiamo), si preferì rifare istanza all’OCC e riproporre un ricorso che coinvolgesse anche il

marito per un “piano familiare” così come ora disciplinato (abbastanza) dettagliatamente dal nuovo CCII, informando il Sig. Misiti di quanto accaduto (che gli era stato sottaciuto essendo all’epoca psicologicamente abbattuto per il licenziamento) e chiedendo la sua partecipazione a garanzia anche essendosi lo stesso in quest’ultimo anno ri-occupato seppur part time.

\*\*\*\*\*

Attualmente tutto il nucleo familiare costituito da :

- MISITI GIANLUCA
- GASTALDI ROBERTA
- ██████████
- ██████████

vive nell’appartamento di ██████████ (vd certif. Contestuale residenza e stato di famiglia - che si allega)

Poiché, come detto, solo ora il marito è venuto a conoscenza della situazione “completa” avendogli in passato la moglie sottaciuto una parte dei debiti che si andavano accumulando dopo il suo licenziamento (per non mortificarlo ulteriormente) e poichè recentemente ha ripreso a lavorare percependo un sia pur modesto stipendio (cicfr busta paga che si allega) ed assieme ai fratelli ha venduto un piccolo appartamento ricavandone la sua quota di 1/4, assieme alla moglie hanno deciso di proporre un piano di ristrutturazione familiare ex art 66 CCII, per tentare di “uscire dal tunnel” ripianando, nei limiti delle proprie possibilità e facendo sacrifici per i prossimi anni, la situazione di sovraindebitamento in cui si ritrova in realtà tutta la famiglia pur essendo tutti i debiti intestati alla moglie (tra l’altro impossibile ed in separazione dei beni, si noti quindi la grande onestà della scelta).

\*\*\*\*\*

Pertanto, al fine di uscire dalla situazione di insolvenza/ definitiva incapacità a far fronte alla situazione debitoria accumulata, e soprattutto al fine di evitare di subire azioni esecutive, si richiede che gli istanti vengano ammessi ad una procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, come previsto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, proposta che si va di seguito a meglio dettagliare.

### **FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO e PATRIMONIO dell’ISTANTE**

Il Piano proposto verrà finanziato attraverso le uniche entrate di questa famiglia e cioè:

- lo stipendio della Sig.ra Roberta Gastaldi - € 1.800,00 circa mensili per 14 mensilità
- lo stipendio part time del marito Gianluca Misiti - € 1.300,00 circa mensili per 13 mensilità

detratte le spese necessarie come previsto dalla Legge e che, ridotte allo stretto indispensabile (medio per una famiglia di 4 componenti e stante l’elevato costo della vita attuale e a Roma) sono state calcolate dagli stessi in circa € 2500-2600 mensili (si allega elenco non senza sottolineare che deve tener conto delle spese – anche impreviste- che i due ragazzi non autosufficienti economicamente come sappiamo creano e che è anche inferiore a quanto stabilito dagli indici relativi alla scala di equivalenza dell’Isee di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.12.2013 n. 159)

Per quanto riguarda il Patrimonio gli istanti (anzi solo la moglie), come detto, essa è impossibile, non ha proprietà mentre il marito ha una quota indivisa con i fratelli della casa in cui vivono attualmente i 4 componenti del nucleo familiare (di cui 1 minore) e non hanno altri beni mobili di rilievo e, di mobili registrati, hanno un’auto che avevano in locazione a lungo termine e che sono recentemente stati costretti (acquistarne un’altra sarebbe costato molto di più) a riscattare.

A riprova si depositano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni di entrambi gli istanti, nonché gli estratti dei conti correnti e visura PRA.

## SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a complessivi circa **Euro 88.100,00** (importo cui devono aggiungersi le spese di procedura) e precisamente:

- Unicredit prestito residuano € 43.884,28
- Unicredit scoperto di c/c € 3.355,66
- IBL (cessione quinto) residuano € 29.774,53 (si allega precisazione credito IBL)
- Findomestic prestito residuano € 9.540,00
- Compass Carta di credito € 1.545,94

L'unica suddivisione è quella tra crediti in prededuzione e creditori chirografari.

### Classe 1: Crediti in Prededuzione

Come previsto dalla normativa, i crediti prededucibili, ossia quelli sorti in funzione o in occasione della presente procedura, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti, hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori. Tali crediti, pari a complessivi ~~€ 4.836,14~~ **€ 4.500,00** **oltre oneri** si dettagliano solo nella remunerazione dell'OCC Forense di Roma c/o Ordine degli Avvocati di Roma, in quanto i Sigg.ri Gastaldi-Misiti hanno preferito rivolgersi all'OCC in proprio, non avendo le disponibilità economiche di affidarsi ad un advisor/consulente di parte.

Si badi: sono state calcolate MASSIME DETRAZIONI e RIDOTTO UTERIORMENTE a € 4500 (per aumentare anche la percentuale di soddisfazione dei creditori) purchè vengano considerati in prededuzione su espressa richiesta degli istanti (Cfr foglio di calcolo allegato Relazione OCC)

### Classe 2: Creditori Privilegiati

Come noto, sono da considerarsi privilegiati i debiti muniti di pegno, privilegio

Nel caso di specie non vi sono crediti privilegiati

### Classe 3: Crediti Chirografari –

I crediti della Sig.ra Gastaldi sono TUTTI CHIROGRAFI per complessivi € 88.100,00

## PROPOSTA DI PIANO

Considerato quanto sopra esposto, il debitore intende proporre ai propri creditori una procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore *ex artt. 67 e ss. del C.C.I.I.*, secondo le seguenti scadenze e modalità:

- integrale soddisfazione della classe dei **crediti in prededuzione**, per complessivi **euro 4.500,00** **oltre oneri di legge**
- **parziale soddisfazione dei crediti chirografi per euro 65.000,00** che verranno quindi soddisfatti nella percentuale quasi del 70% rispetto al valore del debito (il che tenuto conto che nel concordato preventivo o fallimentare storicamente sono state accolte istanze di soddisfacimento chirografi al 30%!)
- **durata “ragionevole” di 10 anni (al 2034 ) con conseguente “maggior vantaggio” per il creditore** – Cfr in tal senso Provv. Trib. Roma 21/2/2024 Est. Miccio), con impegno al pagamento anticipato di € 20.000,00 al momento del percepimento da parte della Gastaldi del TFR nei primi mesi del 2027– così riducendo la durata a 7 anni.
- **percentuale di soddisfazione superiore**
  - sia al ricavato di un'esecuzione forzata (che nel caso specifico non potrebbe che essere un'esecuzione mobiliare o presso terzi, o del c/c o dello stipendio nella quota prevista dalla legge o un domani la pensione, quindi lunga durata e oneri su oneri )

- sia di una liquidazione giudiziale - impossibile nel caso di specie in cui la creditrice è impossidente.

**Senza contare che la Sig.ra Gastaldi ha versato puntualmente tutte le rate sino al al 2018 ed inoltre tra DUE anni andrà in pensione e percepirà il TFR che ha intenzione di mettere a disposizione della procedura per accelerare i tempi di 3 anni quindi con saldo all'7° anno**

Il piano di pagamenti prevederà che i versamenti vengano fatti su un conto dedicato alla procedura, ed il riparto sarà effettuato con cadenza annuale a partire dal primo versamento proposto nel piano, e che la soddisfazione dei creditori seguirà l'ordine delle rispettive classi, fermo restando che all'interno di ciascuna classe ogni creditore verrà soddisfatto *pro quota* rispetto all'importo del proprio debito.

TABELLA PIANO (arrotondato)			
CREDITORE	IMPORTO CREDITO	% SODDISFAZIONE	IMPORTO FINALE
OCC	€4.500,00 oltre oneri legge	100%	€ 4.500,00 oltre oneri legge
UNICREDIT (prestito c/c)	€ 47.239,94	69%	€ 32.596,00
IBL	€ 29.774,53	“ “	€ 20.545,00
FINDOMESTIC	€ 9540,00	“ “	€ 6.583,00
COMPASS	€ 1.051,23	“ “	€ 726,00

Modalità del pagamento: rate 500,00 euro mensili x 13 mesi/anno x 10 impegno pagamento € 20.0000 in un'unica soluzione nel 2027 al ricevimento TFR con chiusura piano quindi a 7 anni

### **SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA e CONVENIENZA DEL PIANO**

Si rimanda alle considerazioni espresse dal nominato OCC, considerando che il piano si basa SOLO su flussi di cassa provenienti dai redditi degli istanti, in particolare lo stipendi all'Associazione Nazionale Allevatori Suini – ANAS della Sig.ra Gastaldi e lo stipendio presso Sartoria Rossi Retail del marito Sig. Misiti.

Certamente val la pena di considerare che quantomeno non hanno spese di affitto dell'immobile che abitano sul quale però hanno investito dei danari per la ristrutturazione.

Si rappresenta altresì che, da costante giurisprudenza formatasi già in tema di piani del consumatore ai sensi della previgente legge 3/2012, la durata del piano proposto rappresenta un giusto ed equo temperamento tra le esigenze dei creditori di ottenere un certo grado di soddisfacimento e quello del debitore a vedersi esdebitato, dato che un periodo più lungo rischierebbe di tradursi in un orizzonte temporale eccessivamente dilatato, in cui aumenterebbe troppo il rischio di eventi sopravvenuti che potrebbero rendere difficoltoso per il ricorrente onorare l'impegno assunto nel piano.

Si evidenzia, comunque, come la situazione debitoria dell'istante non risulti più sostenibile, ed una risoluzione della stessa attraverso l'accesso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento risulti opportuna e conveniente per gli stessi creditori, in quanto, anzi, la proposta di piano pone in una situazione di *par condicio* tutti i creditori, permette loro di recuperare in parte il loro credito in tempistiche contenute, e senza affrontare i pesanti costi legati alle iniziative esecutive.

Inoltre, si rimarca la buona volontà e l'impegno della ricorrente e della famiglia composta anche di un minore, dato che si obbligherebbero a vivere con il minimo indispensabile per il proprio sostentamento, pur

di offrire il massimo soddisfacimento possibile ai creditori, attraverso la messa a disposizione di una quota del proprio reddito.

**ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI  
ED EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI**

Da ultimo, come ha potuto verificare anche il Gestore della Crisi, si da atto che non sono presenti atti del debitore oggetto di impugnazione da parte dei creditori o di terzi, né questa ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione del proprio patrimonio in frode alle ragioni dei creditori.

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente,

**CHIEDE**

**All.mo Tribunale adito**

- di dichiarare con decreto l'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I., disponendo che la proposta/piano e la relazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori presenti;
- di disporre, al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la *par condicio creditorum*, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- di dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali;
- di omologare con sentenza, trascorsi i termini previsti dalla legge e rispettati i relativi adempimenti, il piano presentato, disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC e dichiarando contestualmente la chiusura della procedura;

Si allegano: tutti i documenti indicati nell'atto

Con salvezza di ogni diritto.

Roma lì 30 agosto 2024

F.to gli istanti  
Roberta Gastaldi (debitore principale)

Gianluca Misiti

F.to digitalmente Gestore OCC

Avv. Laura Lucidi